

Consiglio nazionale geologi: il Tar annulla due circolari del Ministero

30/04/2012 - Il Tribunale amministrativo regionale di Roma, con la sentenza n. 3757/2012, depositata il 26 aprile scorso, ha annullato la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", nella parte in cui **prevedeva per il direttore di tali laboratori indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura**: la normativa professionale vigente indica tali attività come specifiche del geologo e solo in parte dell'ingegnere civile.

Lo stesso Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 3761/2012, depositata sempre il 26 aprile scorso, ha annullato anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010, recante i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in situ di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001", ritenendo che l'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni ed alle prove in situ: queste attività sono esplicitamente regolate dal Codice e dal Regolamento dei Contratti Pubblici, con la conseguenza che la circolare non può richiedere l'intervento di un laboratorio autorizzato in attività di studio del terreno e delle rocce che sono proprie dell'attività del geologo.

Ricordiamo che **entrambe le sentenze riconoscono la specifica competenza della figura professionale del geologo sulla conoscenza dei terreni di fondazione per le costruzioni** e nascono da ricorsi presentati dal Consiglio nazionale dei Geologi e da alcuni ordini regionali contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

Entrambe le sentenze hanno dato ragione al Consiglio nazionale dei geologi, annullando:

- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7618/STC dell'8 settembre 2010 nella parte in cui prevedeva per il direttore dei laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/200 indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura;
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7619/STC dell'8 settembre 2010

In allegato, anche, le circolari annullate.

A cura di **Gabriele Bivona**

[Riproduzione riservata]